



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2023
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2026

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - NATURA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	4
ART. 3 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	4
ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI	5
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESCLUSIONI	6
ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	7
ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA SUI RIFIUTI	7
ART. 9 - BASE IMPONIBILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI	8
ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE	10
ART. 11 - TERMINI E MODALITA' DI SCELTA DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 12 - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 13 - RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO	12
ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI	13
ART. 15 - ISTITUTI SCOLASTICI STATALI.....	15
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	15
ART. 17 - RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	17
ART. 18 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ART. 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	18
ART. 20 RIDUZIONE PER ATTIVITA' SOCIALI E DI UTILITA' PUBBLICA	19
ART. 21 - TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA.....	19
ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE	20
ART. 23 - DECORRENZA E DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI	20
ART. 24 - DICHIARAZIONE - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE.....	21
ART. 25 - RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	22
ART. 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	22
ART. 27 - MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	23
ART. 28 - VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	23
ART. 29 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	24
ART. 30 - MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI.....	25
ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	25

ART. 32 - POTERI ISTRUTTORI	25
ART. 33 - ACCERTAMENTI	25
ART. 34 - PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	26
ART. 35 - CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	27
ART. 36 - SANZIONI ED INTERESSI	27
ART. 37 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	28
ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI	28
Allegato 1	29

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Porto Torres, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

ART. 2 - NATURA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. L'entrata è disciplinata ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ha natura tributaria.
2. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
4. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

ART. 3 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e la modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in relazione al periodo di esercizio del servizio.

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e di aree scoperte a qualunque uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale, a cui si fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo (classificazione rifiuti, norme per lo svolgimento del servizio, ecc)
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni; per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo D.Lgs. 152/2006.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non sono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
3. I locali si considerano predisposti all'uso se risultano allacciati almeno ad una delle forniture dei servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica, acqua) o anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da suppellettili di qualsiasi genere o natura.
4. Per le utenze domestiche si considerano tassabili balconi, verande, terrazze e porticati che siano chiusi o siano presenti strutture idonee alla chiusura verso l'esterno.
5. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti a prescindere dalla dotazione di servizi di rete se idonei all'utilizzo di deposito.
6. Nel caso di cessazione dell'attività economica, ai locali sarà comunque applicata la tariffa prevista per i magazzini senza alcuna vendita diretta.
7. Le pertinenze delle abitazioni, i box auto e le autorimesse si considerano predisposti all'uso a prescindere dalla dotazione di servizi di rete. Non sono soggetti a tassazione i posti auto scoperti.

8. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni al Comune in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri.
3. Non sono in ogni caso soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali ad esempio:
 - a. Locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti;
 - b. sottotetti non utilizzati e limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50;
 - c. vani ascensori, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - d. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - e. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - f. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - g. gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
4. Si considerano inoltre non tassabili, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti, i seguenti locali:

- a. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata con perizia a carico del soggetto passivo, che alleggerà idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b. locali oggetto di ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria, a seguito di rilascio di autorizzazione o concessione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
5. Le condizioni di esclusione di cui al comma 4 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione. Tali circostanze, inoltre, devono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi direttamente rilevabili anche attraverso eventuali verifiche da parte del Comune.

ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il soggetto attivo è il Comune che eroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune; restano fermi nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore

(espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono considerati rifiuti speciali anche i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

8. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto altresì della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove è prevista la presenza di persone fisiche. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
9. Nel caso delle attività di produzione industriale (ex cat 20), sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 10.
10. Nel caso previsto dal comma 9, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Sono comunque tassati quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati (o dallo stesso derivanti) nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
11. Per fruire dell'esclusione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso (l'utilizzo specifico delle stesse), le tipologie ed i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate. Tale comunicazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
12. In caso di contestuale produzione nei medesimi locali o aree di rifiuti urbani qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la

particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nella tabella seguente:

<i>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</i>	<i>% di riduzione della superficie calpestabile</i>
Carrozzerie, gommisti, officine in genere, elettrauto, cantieri navali, carpenterie	25%
Falegnameria, vetrerie, marmisti, ceramiche	15%
Macellerie, pescherie	10%
Lavanderie a secco, tipografie, laboratori fotografici	5%
Laboratori odontotecnici, radiologici, analisi	5%

Le tipologie di utenza non espressamente sopraindicate vengono incluse nella classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

13. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b. Le superfici delle industrie con attività di produzione di beni dove si producono rifiuti speciali.

ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze soggette a tassazione si distinguono in utenze domestiche e utenze non domestiche.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze;
3. Per utenze non domestiche tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Per le attività industriali si considerano utenze non domestiche soggette a tassazione, le aree dove si producono rifiuti urbani (uffici, mense, magazzini di prodotti finiti e semilavorati ecc). La tariffa applicata sarà quella della categoria analoga per natura e composizione del rifiuto.
5. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

ART. 11 - TERMINI E MODALITA' DI SCELTA DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.lgs n. 152 del 2006, devono comunicarlo all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo non inferiore al minimo di legge, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
2. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

ART. 12 - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico (parte variabile della tariffa), all'Ufficio Tributi la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente tra i quali la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma l'Ufficio comunica l'esito della verifica al dichiarante.

ART. 13 - RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
2. La riduzione della quota variabile, nei limiti dell'importo della stessa, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La riduzione riconosciuta è pari precisamente al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero e la quantità di rifiuti ascrivibili all'utenza determinata dal prodotto tra il corrispondente KD e i mq della superficie dell'utenza.
 Ai fini del calcolo della riduzione, la quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAS e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2).
4. La riduzione è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione come riportato dal precedente articolo 12.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine previsto dalla normativa, stabilendo inoltre la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche e indicando il criterio adottato. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla normativa secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche e suddivise nelle fasce di:

- a) Utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione:
- la parte fissa della tariffa per questa tipologia di utenza è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 158/99;
 - la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 158/99.
- b) Utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze:
- la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 158/99.
 - la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/99.
7. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006.
8. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
11. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

12. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

ART. 15 - ISTITUTI SCOLASTICI STATALI

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove fatte salve le disposizioni dell'ultimo periodo del presente comma. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti dai registri anagrafici solo in caso di documentata e stabile permanenza (per un periodo non inferiore all'anno) di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari, in caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, tenute a disposizione dai medesimi nuclei familiari. Non vengono computati i componenti del nucleo familiare residenti che dimorano fuori dal Comune per motivi di studio o lavoro, a condizione che tale circostanza sia adeguatamente documentata mediante copia del contratto di locazione registrato e si dia dimostrazione dell'avvenuto assolvimento della TARI presso il comune dove si lavora o si studia. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari come da risultanze dell'anagrafe comunale della popolazione residente, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'abitazione.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 70 di base imponibile	1
Da mq 71 a mq 100 di base imponibile	2
Da mq 101 a mq 130 di base imponibile	3
Da mq 131 a mq 160 di base imponibile	4
Da mq 161 a mq 180 di base imponibile	5
Oltre mq 180 di base imponibile	6 o più

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti come da tabella sopra riportata.
5. Per le utenze domestiche residenti, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, rileva il numero degli occupanti al 1° di ogni mese. In fase di emissione del documento di riscossione si tiene conto dell'aggiornamento del numero dei componenti del nucleo familiare fino al 1° aprile; le variazioni intervenute dal 1° maggio al 1° dicembre di ciascun anno, rilevate sulla base delle risultanze dell'anagrafe comunale al primo giorno di ogni mese, saranno oggetto di successivo conguaglio.
6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili si considerano utenze non domestiche; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Le attività di bed & breakfast svolte in forma non imprenditoriale (senza partita IVA) sono assimilate, ai fini TARI, alle utenze domestiche. Per la determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare residente come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letto autorizzati per l'attività.
9. Le locazioni brevi e le strutture ricettive extra-alberghiere gestite in forma non imprenditoriale (senza Partita IVA) sono assimilate alle utenze domestiche. Per il calcolo della tariffa il numero degli occupanti viene determinato secondo i seguenti criteri:
 - Se il titolare non risiede nell'immobile: il numero degli occupanti corrisponde esclusivamente al numero dei posti letto autorizzati per l'attività ricettiva.
 - Se il titolare risiede nell'immobile: il numero degli occupanti è calcolato sommando ai componenti del nucleo familiare (secondo le risultanze anagrafiche) il numero dei posti letto autorizzati destinati all'ospitalità.

ART. 17 - RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, per la parte variabile della tariffa nella misura del 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La parte variabile della tariffa è dovuta nella misura del 20 per cento in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

ART. 18 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta oltre che per le fattispecie previste per legge nei seguenti casi:

- a) del 5% sulla parte variabile della tariffa per le abitazioni (unità abitativa escluse pertinenze e scantinati) tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
 - b) del 15% sulla parte variabile della tariffa per le abitazioni (unità abitativa escluse pertinenze e scantinati) a disposizione di soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
 - c) del 15% sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. L'attività di compostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza per la quale si richiede la riduzione. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate sono subordinate ad un'apposita istanza, che deve essere presentata entro il 30 giugno e saranno applicate dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso abbiano la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

ART. 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe si applicano in misura ridotta, nella sola parte variabile della tariffa, del 50%, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica al contribuente che dimostri con idonea documentazione la sussistenza delle condizioni anzidette. Ai fini della corretta applicazione della suddetta riduzione, il Comune potrà predisporre, con la collaborazione del Comando della Polizia Locale, le opportune verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
2. La riduzione di cui al precedente comma non è cumulabile con quella di cui all'articolo 13 se riferite alla stessa unità immobiliare.

ART. 20 RIDUZIONE PER ATTIVITA' SOCIALI E DI UTILITA' PUBBLICA

1. Al fine di sostenere le realtà impegnate nel tessuto sociale e civile, è riconosciuta una riduzione tariffaria a favore dei soggetti titolari di utenze non domestiche che operano esclusivamente senza scopo di lucro in ambiti di utilità pubblica e solidarietà sociale.

L'agevolazione è concessa esclusivamente ai soggetti che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- Gratuità totale del servizio: L'attività deve essere erogata all'utente finale senza alcun onere per quest'ultimo. La richiesta o l'accettazione, a qualsiasi titolo, di corrispettivi, rette, contributi o quote associative finalizzate all'accesso al servizio stesso, comporta l'esclusione immediata dal beneficio.
 - Assenza di natura imprenditoriale: Il soggetto richiedente non deve risultare iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (CCIAA). Tale requisito esclude tassativamente tutti i soggetti aventi veste imprenditoriale, incluse le cooperative sociali e le imprese sociali, indipendentemente dall'attività svolta.
2. Per ottenere il beneficio, il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento su modello predisposto dall'Ente, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione del presente regolamento, limitatamente all'annualità 2026, la presentazione dell'istanza deve avvenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera del regolamento.
 3. L'agevolazione ha validità per l'anno in cui viene presentata l'istanza e deve essere rinnovata annualmente, previa verifica della permanenza delle condizioni di accesso.
 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione e verifiche d'ufficio. Qualora emerga il mancato rispetto di uno dei criteri sopra citati, si procederà al recupero del tributo non versato, maggiorato delle sanzioni e degli interessi di legge.
 5. Il Comune, in sede di approvazione della delibera tariffaria, stabilisce il limite di spesa che l'ammontare globale delle riduzioni di cui al presente articolo non potrà eccedere. In caso contrario, ossia qualora il gettito teorico delle riduzioni spettanti superi lo stanziamento, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 21 - TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 40%. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone unico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

ART. 23 - DECORRENZA E DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla data di effettivo inizio del possesso, occupazione, detenzione o, in generale, alla data in cui si verifica comunque il presupposto impositivo.
2. Le variazioni che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo in cui viene presentata l'istanza di rettifica; in caso di variazioni che comportano una maggiore imposizione, queste producono effetti dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui la stessa si è effettivamente verificata.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la cessazione debitamente accertata. In caso contrario la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui al comma 5, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione o in seguito a recupero d'ufficio.
5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte **entro il termine di novanta (90) giorni** dal verificarsi dell'evento secondo le modalità e i termini indicati ai successivi articoli 24 e 26.

6. In caso di subentro per decesso del titolare, la dichiarazione di occupazione presentata dall'erede o dal nuovo occupante produce automaticamente la chiusura della posizione tributaria del defunto. Non è pertanto necessaria la presentazione della denuncia di cessazione da parte degli eredi.
7. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
8. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione di variazione di cui al precedente comma 5 deve essere presentata limitatamente all'immobile variato. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nell'indicazione delle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno di presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
10. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
11. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare rispetto alle risultanze anagrafiche comunali, come disciplinato dall'art. 16 comma 1 del presente regolamento. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare la variazione del numero degli occupanti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
12. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

ART. 24 - DICHIARAZIONE - RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a. Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
- b. I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
- c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta,
 - per le utenze domestiche il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e. La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 25 - RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di servizio
 - b. Il codice utente ed il codice utenza
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

ART. 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1 mediante sportello telematico LINKmate, a mezzo posta (raccomandata), via pec o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- e. L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- f. La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 27 - MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la richiesta medesima è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se presentata successivamente a tale termine.

ART. 28 - VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale ai sensi della legge 147/2013 e ss.mm.ii., suddividendo l'ammontare complessivo in sei rate di cui cinque rate a titolo di acconto (3 giugno, 3 luglio, 3 agosto, 3 settembre, 3 ottobre) determinato sulla base delle tariffe approvate per l'annualità precedente e per un importo pari al 85% dell'importo dovuto (le cinque rate a titolo di acconto possono anche essere versate in unica soluzione entro il 3 giugno di ciascun anno) e la sesta ed ultima rata a titolo di saldo/conguaglio determinata con applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza entro 3 dicembre di ciascun anno. Le prime cinque rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente e l'ultima rata, a conguaglio, è determinata sulla base delle tariffe approvate nell'anno in corso pubblicate entro il 28 ottobre. L'importo è determinato applicando le tariffe pubblicate nella home-page del sito ufficiale del Comune di Porto Torres nella Sezione Portale trasparenza servizi di gestione dei rifiuti urbani. Accedendo all'apposito sportello telematico Linkmate disponibile nella home page del sito del Comune di Porto Torres è possibile reperire le informazioni utili per effettuare il calcolo dell'importo da versare.
2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR. Il documento di riscossione deve contenere altresì

tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, della deliberazione ARERA n. 444/2019 e dell'ALLEGATO A alla deliberazione ARERA n. 15/2022.

3. In presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
4. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il Comune in qualità di gestore delle tariffe, provvederà ad allegare al documento di riscossione i relativi bollettini di pagamento.
5. Il contribuente può optare per la ricezione del documento di riscossione in formato elettronico. A tal fine il documento di riscossione in formato cartaceo conterrà specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
6. Il mancato ricevimento del documento di riscossione non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza online o allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.
7. La tassa è versata utilizzando il bollettino pagoPA allegato al documento di riscossione.
8. L'utente può utilizzare il modello di pagamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 previa richiesta all'Ufficio che lo renderà disponibile sullo sportello telematico LINKmate.
9. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
10. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
11. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione saranno indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
12. Il Comune non potrà addebitare all'utente sanzioni per il tardivo pagamento della prima rata o dell'unica soluzione qualora il relativo termine di scadenza sia inferiore a venti giorni dalla data di emissione del documento di pagamento.

ART. 29 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.

- b. Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, considerando tali coloro che hanno un attestazione ISEE pari o inferiore a € 14.650.
 - c. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento).

ART. 30 - MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora le verifiche effettuate a seguito della richiesta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune procederà d'ufficio al recupero dell'importo erroneamente addebitato. Tale recupero avverrà mediante compensazione con quanto dovuto nel primo documento di riscossione utile, senza necessità di ulteriori istanze da parte del contribuente.
2. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere il rimborso del credito.

ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 32 - POTERI ISTRUTTORI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

ART. 33 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. In caso di dichiarazione presentata oltre i termini, per il periodo che decorre dal verificarsi del presupposto fino alla presentazione della dichiarazione, si procederà al recupero del tributo dovuto attraverso emissione di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 34 - PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f. Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

ART. 35 - CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a. Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b. Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c. Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a. La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

ART. 36 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa stabilita dalla normativa vigente;

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione entro i termini di legge, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano le disposizioni stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 37 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Per il contenzioso in materia di tassa sui rifiuti (TARI) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 31 marzo 1999, n. 35 e ss.mm.ii., in quanto compatibili.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni normative vigenti.

Allegato 1

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

CLASSE	CATEGORIA	ATTIVITA'
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	- Musei, gallerie pubbliche e private, biblioteche, archivi, scuole pubbliche, parificate, private e del pre-obbligo di ogni ordine e grado, associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi, benefici, luoghi di culto; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
2	<i>Cinematografi e teatri</i>	- Cinema, teatri, locali autonomi destinati a congressi o convegni; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
3	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	- Autorimesse in genere, autoservizi, locali di sgombero, aree e tettoie destinate ad uso parcheggio - Tettoie, aree coperte e non coperte, destinate a ricovero e deposito di natanti e mezzi di trasporto in genere (autoveicoli, motoveicoli, ecc...), o ad uso di autonomi depositi per stoccaggio merci e magazzini senza vendita diretta.
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	- Campeggi, distributori di carburante, impianti lavaggio, impianti sportivi, piscine, palestre, scuole di ballo, sale da gioco, parchi gioco e parchi divertimento, ludoteche, associazioni sportive, circoli ricreativi senza somministrazione (senza punto vendita ai soci); - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	- Stabilimenti balneari; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	- Esposizioni in genere, saloni, autosaloni; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
7	<i>Alberghi con ristorante</i>	- Alberghi e pensioni con ristorante, agriturismi con somministrazione di alimenti e bevande; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	- Alberghi e pensioni senza ristorante, residences, case albergo, affittacamere ed alloggi, bed & breakfast (con attività svolta in forma imprenditoriale – con P.IVA), case vacanza, ostelli per la gioventù, agriturismi-foresterie-locande senza somministrazione di alimenti e bevande; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
9	<i>Case di cura e di riposo</i>	- Case di cura e di riposo, soggiorni anziani, colonie, caserme e carceri, collegi, istituti privati di educazione e residenze sociali assistite, collettività e convivenze in genere; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
10	<i>Ospedali</i>	- Ospedali; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
11	<i>Uffici, agenzie</i>	- Uffici postali, uffici pubblici, amministrazioni autonome dello Stato (ferrovie, strade, monopoli, ecc...), , agenzie di assicurazione, agenzie funebri, agenzie di viaggio, internet point, autoscuole, emittenti radio, tv pubbliche e private, centri di istruzione e formazione lavoro, uffici in genere; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
12	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>	- Banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing, studi legali, studi ragioneria, studi tecnici, veterinari, studi

		fotografici, studi privati e professionali in genere, studi sanitari, , laboratori di analisi e ambulatori; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli</i>	- Abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, copisterie, ferramenta, pelletterie, pelliccerie, articoli sportivi, bazar, articoli di ottica, gioiellerie, bigiotterie, orologerie, ceramiche, elettrodomestici, telefonia, caccia e pesca, materiale elettrico ed idraulico, materiale edile, articoli casalinghi, giocattoli, colori e vernici, prodotti agricoli da giardino, mobili, macchine e materiale per ufficio, vendita ricambi ed accessori per auto, moto, natanti ecc..., strumenti musicali, dischi e videocassette (vendita e noleggio), prodotti di profumeria e cosmesi, negozi per animali, vendita bombole, esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita non ricompresi nelle altre categorie; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
14	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	- Edicole, farmacie, parafarmacie e simili, tabaccherie, ricevitorie, articoli sanitari, commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, erboristerie, plurilicenze non alimentari con attività comprese nella classe o similari; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato</i>	- Filatelia e numismatica, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, mercerie e filati, antiquariato; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	- Locali, banchi ed aree di mercati di beni non alimentari; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
17	<i>AÈvità artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>	- Parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza, massaggi, cure estetiche e solarium, toilette per animali; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
18	<i>AÈvità artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	- Falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco, tintorie, calzolai, tappezzerie, orologiai, orafi, vetreria; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
19	<i>Carrozzeria,autofficina, elettrauto</i>	- Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista, officine nautiche, officine in genere; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
20	<i>AÈvità industriali con capannoni di produzione</i>	- Disapplicata ai sensi del d lgs 116/2020
21	<i>AÈvità artigianali di produzione beni specifici</i>	- Attività artigianali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni specifici, produzione di alimenti e bevande senza vendita diretta; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	- Ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, pizzerie, pub, self-service, fast-food e simili, paninoteche, tavole calde, agriturismi (senza possibilità di pernottamento), gastronomie, attività rientranti nel comparto della ristorazione (con somministrazione); - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	- Mense, birrerie, amburgherie, refettori in genere; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	- Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, circoli con somministrazione (punto vendita ai soci); - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria,</i>	- Supermercati e simili (con vendita minuto/ingrosso generi alimentari/bevande), vendita pane e pasta, macellerie, vendita

	<i>salumi e formaggi, generi alimentari</i>	- salumi e formaggi; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	- Plurilicenze alimentari e/o miste; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	- Negozi di frutta verdura, pescherie, negozi di fiori e piante, pizza al taglio; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	- Ipermercati di generi misti; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
29	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>	- Banchi di mercato di generi alimentari vari, fiori e piante; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.
30	<i>Discoteche, night club</i>	- Discoteche, night club, sale da ballo e da divertimento in genere; - Aree scoperte in uso alle attività previste nella classe o similari.